

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Trento Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott. Mario Bazzo -Presidente
 2. Dott. Ugo Cingano - Consigliere
 3. Dott. Dino Erlicher -Consigliere Rei,
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 11/01/19 al n omissis R.G. promossa con
DA

CORRENTISTA SRL

CONTRO
BANCA

APPELLANTE

APPELLATA

OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)

Appello avverso la sentenza n. OMISSIS pubblicata il 11/06/18 del Tribunale di Trento.

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

(da atto di citazione in appello):

in riforma della sentenza n. omissis pubblicata il 11.06.2018, e MAI notificata, IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:

- accertato e dichiarato che la banca convenuta, sul conto corrente de qua, ha applicato tassi usurari, pertanto, pronunciarsi;
- sulla gratuità della linea di credito, come concessa, e sulla idoneità ed invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la, linea di credito ad esso appoggiata;
- sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815 comma 1 c.c.);
- sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
- sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata, e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
- accertare e dichiarare che la banca convenuta ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutti i rapporti per cui è causa e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi, e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare

i reali saldi conto ("dare-avere" tra le parti) alla data di recesso e, per l'effetto, con la emananda sentenza, in ragione delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, oppure mediante compensazione tra quanto pagato in eccesso dalla società attrice per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto asseritamente dovuto alla Banca convenuta;

- verificare, in ogni caso, come l'Istituto convenuto abbia agito in spregio alla L. 108/96 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;

- per tutte le causali di cui in narrativa, accertare che la società convenuta con la propria condotta contra legem ha cagionato un danno all'attrice e, conseguentemente, condannarla al pagamento della somma di E 15.000,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come previsti per legge e con conseguente condanna della controparte alla restituzione dell'importo di E 10.575,78 corrisposti a controparte a titolo di spese legali di primo grado,

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si insiste anche in questa sede nelle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., nonché nelle richieste di cui alle note d'udienza del 8 febbraio 2017 e istanza di modifica ordinanza del 22.12.2018 e dunque per l'integrazione peritale e/o richiamo del CTU a chiarimenti, con conseguente rimessione in termini.

DI PARTE APPELLATA:

(da memoria di costituzione):

in via principale: ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ecc.rna Corte d'Appello di Trento rigettare l'appello proposto da CORRENTISTA SRL avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. omissis, e per l'effetto:

- rigettare in toto le domande avversarie tutte svolte in via principale e di merito, per tutti i motivi in narrativa esposti, confermando così l'impugnata sentenza;

- rigettare conseguentemente la domanda di ricalcolo dei saldi di conto corrente con conseguente condanna della Banca al rimborso di tutte le somme corrisposte dalla società attrice appellante a titolo di interessi corrispettivi e moratori;

- rigettare la domanda di risarcimento del danno patito dall'appellante, in quanto non dovuto e comunque non indicato, né dimostrato e neppure quantificato;

- condannare l'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa, per tutte le ragioni in narrativa esposte;

In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie per tutti i motivi in atti partitamente dedotti, soprattutto per quanto riguarda la richiesta di richiamo del CTU.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre alla rifusione delle spese generali, oltre all'IVA e alla CNPA nella misura dovuta come per legge.

Con ogni riserva processualmente consentita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società CORRENTISTA SRL ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trento la Banca esponendo che nel periodo dal III trimestre del 2011 al IV trimestre del 2014 aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con la banca convenuta.

Successivamente aveva incaricato un perito di verificare l'esistenza di eventuali irregolarità nell'applicazione degli interessi e l'esperto aveva accertato che in alcuni periodi era stato superato il tasso soglia dell'usura e che durante l'intera durata del rapporto la banca aveva capitalizzato gli interessi (anatocismo) in modo illegittimo, perché in contrasto con il disposto dell'art. 1283 cod. civ..

Ciò posto, chiedeva che fosse dichiarata la natura usuraria degli interessi con le conseguenze di legge in ordine alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e la condanna al risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio la banca convenuta rilevando che parte attrice aveva approvato gli estratti conto periodicamente inviati nel corso del rapporto, non avendoli contestati o impugnati con reclamo nei termini previsti. Nel merito, contestava il fondamento delle doglianze dell'appellante relative alla presunta usura, oggettiva e soggettiva, nonché all'anatocismo.

Con sentenza n. omissis, pubblicata il giorno 11.06.2019, il Tribunale di Trento rigettava le domande attoree e condannava parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di giudizio. Rilevava il primo giudicante che la CTU contabile assunta nel giudizio aveva accertato l'inesistenza di interessi di carattere usurario, ossia superiori al tasso soglia dell'usura, e che il contratto di conto corrente consentiva la capitalizzazione degli interessi.

Avverso tale decisione ha proposto appello la CORRENTISTA SRL rilevando che la prima versione della relazione di CTU aveva accertato addebiti sul conto in eccesso per euro 26.813,11 e che occorreva considerare, ai fini del calcolo del TEG, tutti i costi del finanziamento. Sosteneva ancora che, accanto all'usura oggettiva, andava valutata l'usura soggettiva, vale a dire quella connessa alle condizioni di difficoltà in cui versava l'appellante. Lamentava poi l'illegittima applicazione dell'anatocismo e l'ingiustificata omissione del riconoscimento del danno morale.

Costituendosi in appello, la BANCA resisteva all'impugnazione, contestandone integralmente il fondamento.

All'udienza del giorno 02/07/2019, la causa passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da CORRENTISTA SRL non è fondato e va dunque rigettato.

Pur nella confusa esposizione dei motivi di impugnazione è possibile enucleare le principali censure che l'appellante intende muovere alla sentenza di prime cure.

Si lamenta anzitutto la mancata rilevazione del superamento del tasso soglia dell'usura e l'addebito di competenze non dovute. Quanto alla asserita natura usuraria degli interessi, l'appellante ha contestato, invero genericamente, le risultanze della CTU contabile assunta in primo grado sostenendo che il TEG da mettere a confronto con la soglia dell'usura avrebbe dovuto comprendere tutti i costi del finanziamento.

Dopo avere redatto una prima relazione con la quale accertava il superamento del tasso soglia antiusura con interessi a debito pari a euro 26.813,11, la CTU dott.ssa omissis nella relazione integrativa di data 20 gennaio 2017 ha eseguito il ricalcolo delle somme addebitate in conto pervenendo alla conclusione che *"seguendo le istruzioni della Banca d'Italia, verificato l'addebito degli interessi*

passivi e relativi oneri dagli estratti c/c bancari, dato che non risultava formalmente evidente la duplicazione dell'addebito nei documenti riepilogativi, risulta che il TEG applicato da Banca non ha superato il tasso soglia di riferimento sul rapporto di conto corrente bancario n. omissis per il periodo dal 16/08/2011 al 04/11/2014".

Come chiarito dall'ausiliare alle ppgg. 3) e 4) della sua relazione integrativa, il giudice istruttore del Tribunale di Trento ha disposto l'ulteriore accertamento al fine di emendare un precedente errore consistito nell'aver inserito nel calcolo riferito ad un trimestre, l'importo annuale della commissione disponibilità fondi (CDF). A seguito della correzione dell'errore in questione, che in concreto aveva dato luogo ad una duplicazione di interessi e spese, la CTU ha eseguito nuovamente i conteggi del caso accertando che il TEG applicato al rapporto bancario nei diversi periodi non aveva mai superato il tasso soglia antiusura: tanto si evince dai prospetti dei conteggi elaborati nella relazione suppletiva di CTU redatta dalla dott.ssa omissis. Quest'ultima ha precisato ancora di avere verificato "... che non risultano gli addebiti di detti interessi passivi e spese dagli estratti conto c/c bancari allegati 13 e 15 alla comparsa di parte convenuta..." e tali circostanze hanno influito sul conteggio esposto che evidenzia l'assenza di tassi usurari. Va ancora rilevato che l'ausiliare si è attenuta alle indicazioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG e del tasso soglia antiusura; tale modalità operativa appare giustificata dall'autorevolezza e specifica competenza dell'Ente.

La pretesa dell'appellante di vedersi riconosciuto il carattere usurario degli interessi corrisposti va dunque disattesa con la conseguente inesistenza dell'usura oggettiva prospettata dal correntista.

Va parimenti esclusa l'usura soggettiva profilata dall'appellante con riferimento ad una situazione di grave difficoltà economico-finanziaria della società, della quale avrebbe approfittato l'istituto bancario per imporre interessi a tasso elevato, superiore a quello di mercato. E' agevole rilevare che nessun elemento probatorio a conforto dell'assunto è stato offerto nel giudizio con la conseguente infondatezza della domanda in esame.

Con uno specifico motivo di doglianza, la società appellante ha censurato la valutazione del Tribunale in ordine alla validità dell'anatocismo in concreto praticato dalla banca, in forza del rilievo che la capitalizzazione degli interessi era prevista contrattualmente, oltre che consentita dalle disposizioni normative in materia. Ciò che rileva maggiormente ai fini della valutazione di validità della clausola contrattuale che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi è che tale modalità di calcolo sia prevista sia dal lato attivo che da quello passivo. Così è nel caso in esame posto che il contratto di conto corrente *inter partes* prevedeva la contabilizzazione trimestrale senza limitazioni ad una sola parte e quindi con riferimento sia agli interessi attivi sia a quelli passivi. In tale modo risulta rispettato il disposto della delibera CICR dd. 9.2.2000 che richiede appunto la reciprocità della capitalizzazione degli interessi ai fini della validità della clausola anatocistica.

Il rigetto dei motivi di gravame esaminati consente di ritenere assorbite le altre doglianze formulate dall'appellante in tema di spese processuali e di pretesa risarcitoria conseguente all'auspicato (da parte dell'appellante) ma in concreto non realizzato accoglimento dell'impugnazione.

Resta da esaminare la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc proposta dalla banca appellata.

Osserva la Corte che il rigetto dell'impugnazione con la conferma della sentenza di primo grado non implica necessariamente una valutazione di avventatezza o di manifesta temerarietà dell'iniziativa giudiziale dell'appellante. Con riferimento al cd. abuso del diritto di impugnazione, si ritiene che solo la proposizione dell'appello in base a motivi palesemente infondati integra colpa grave poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre il gravame.

Non è dato rilevare una simile situazione nel caso in esame perché i motivi d'appello non presentavano i caratteri ora delineati e da ciò discende il rigetto, della domanda risarcitoria formulata dall'appellata.

Le spese del grado seguono la soccombenza sostanziale e sono adeguatamente liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.

Per effetto del rigetto dell'appello proposto, va accertata l'esistenza dei presupposti, nei confronti dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 comma I quater DPR 305/2002 n. 115 come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della L 228/12.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da CORRENTISTA SRL avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. omissis, pubblicata il giorno 11/06/2018, e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, determinate in euro 3.200,00, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA di legge.

Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n. 115.

Così deciso in Trento il 5 novembre 2019.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*